



## COMUNE DI ULASSAI

### PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. <b>128</b> del <b>20/12/2019</b>	<b>Oggetto:</b> Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione.
---	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **10:30** presso la Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Ing. Serra Gian Luigi	Si	
Vicesindaco	Orrù Antonello		Si
Assessore	Boi Roberto		Si
Assessore	Pilia Alberto	Si	
Assessore	Rossi Paoletta	Si	

Presenti: **3**  
Assenti: **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Ing. Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico Enti Locali”;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

**Visti** i CCNL vigenti del comparto Regioni ed Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

### **Rilevato che:**

- l'art. 39 della L. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 482/1968;
- l'art. 2 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 afferma che le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art.2 del decreto legislativo medesimo;
- l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali adottino la programmazione triennale del fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, perseguendo l'obiettivo della riduzione della spesa;

**Richiamato** il D.Lgs. 75/2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha introdotto modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego introducendo disposizioni mirate al raggiungimento, tra gli altri, dell'obiettivo di progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;

**Considerato** che l'art. 4 del D.lgs. 75/2017 ha profondamente modificato l'art. 6 del D.Lgs.165/2001, rubricato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale che nella nuova formulazione testualmente recita: “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui

*all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.*

**Preso atto che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Rilevato** quindi che, in base alla nuova normativa, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, strumento di programmazione basato sull'analisi del fabbisogno delle Amministrazioni come criterio oggettivo, con il progressivo superamento del concetto di “Dotazione Organica” come limite alle assunzioni, salvi i limiti di spesa;

**Considerato che** il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

**Preso atto che**, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, sopra richiamato, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

**Atteso che** per quanto attiene le spese di personale a tempo determinato la disciplina prevede che il tetto massimo di spesa è stabilito

- a) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- c) sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamate** le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 27 luglio 2018, secondo le quali il Piano Triennale dei fabbisogni di personale si *sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;*

**Rilevato che** le nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevedono che, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, le amministrazioni:

- indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione sulla base delle linee di indirizzo emanate con i decreti FP di concerto con MEF ;
- garantiscono in ogni caso la neutralità finanziaria dell'eventuale rimodulazione della dotazione organica;
- assicurano che la copertura dei posti vacanti può avvenire solo nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

**Rilevato** che la dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, è quella descritta nella tabella allegata sub "A" al presente atto;

**Dato atto che**

- la media della spesa del personale del triennio 2011/2013 ammonta a € 647.725,12, come da attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, già allegata ai precedenti atti;
- la spesa del personale impiegato con forme di lavoro flessibile nell'anno 2009 ammonta a € 328.009,10 come da attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, già allegata ai precedenti atti;

**Dato atto che:**

- le spese di personale preventive per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, sono evidenziate nell'allegato predisposto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**Richiamata la** Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29 dicembre 2018 di "Ricognizione annuale delle eccedenze del personale – revisione dotazione organica – approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, nella quale si prevedeva di procedere per l'anno 2019 all'assunzione a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) di un istruttore direttivo amministrativo cat. D1; mentre non erano previste assunzioni per gli anni 2020 - 2021;

**Dato atto** che con Deliberazione di G.C. n. 78 del 13.09.2019, avente ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Modifica.", è stato previsto quanto di seguito descritto:

Anno 2019:

- incremento dell'orario dell'Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1 del Servizio Amministrativo, di n. 20 ore portando lo stesso da 12 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, a tempo determinato, ex art. 110 T.U.E.L., comm 1, dal mese di ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga;
- attivazione di una Convenzione con altri Comuni per l'utilizzo di un dipendente, cat. D, fino al 31/12/2019;
- attivazione di un tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la delibera di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per 6 mesi, a partire presumibilmente dal mese di ottobre 2019, salvo proroga;
- attivazione di un tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la delibera di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per 6 mesi, a partire presumibilmente dal mese di dicembre 2019, salvo proroga;

Anno 2020:

- non è prevista nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato;
- proroga o eventuale assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, a tempo determinato, ex art. 110 T.U.E.L.;
- proroga o eventuale attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;

Anno 2021:

- non è prevista nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato;
- proroga o eventuale assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, a tempo determinato, ex art. 110 T.U.E.L.;
- proroga o eventuale attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;

**Considerato** che durante l'intero anno 2019:

- a decorrere dal 01.05.2019, è stato assunto n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, pos. ec. D1, presso il Servizio Amministrativo, Dott.ssa Veronica Fois, a tempo parziale 33,33% (12 ore) e indeterminato, a seguito di concorso pubblico;
- a decorrere dal 01.08.2019, n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, pos. ec. C5, a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso Servizio Amministrativo, è stato collocato in pensione;
- a decorrere dal 01.10.2019, a seguito di presa servizio in altro Comune per superamento di concorso pubblico di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D2, in servizio presso il Servizio Assetto del Territorio, si è reso vacante il posto stesso;
- a decorrere dal 24.10.2019 è stato assunto, con incarico a tempo determinato e pieno n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D1, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, l'Ing. Daniela Cuboni;
- a decorrere dal 04.11.2019, è stato attivato un tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la delibera di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, con la Dott.ssa Adele Deidda, per 6 mesi, salvo proroga;

**Dato atto che:**

- l'ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- l'ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

**Considerato**, altresì, che l'ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto Consuntivo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.07.2019 non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**Ricordato** che l'ente, sulla base di certificazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, depositata agli atti del Servizio Amministrativo:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018 ed ha inviato la certificazione del pareggio di bilancio entro il 31 marzo;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha trasmesso tramite BDAP il Bilancio di previsione 2019/2021 e il Rendiconto 2018;

**Atteso che** la programmazione del fabbisogno del personale deve essere intesa in maniera dinamica e, pertanto, modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**Considerato** che si ritiene indispensabile procedere

· nel corso dell'anno 2020:

- all'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, pos. ec. D1, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) da destinare al Servizio Assetto del Territorio, in considerazione dell'esigenza di garantire l'espletamento delle attività d'ufficio;
- all'attivazione di un tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per 6 mesi, a partire presumibilmente dal mese di febbraio 2020, salvo proroga;
- alla proroga del tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per 6 mesi, della Dott.ssa Adele Deidda, a partire presumibilmente dal mese di aprile 2020;
- alla proroga del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato dell'Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D1, dell'Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, già programmato per il 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2019 e confermato per l'intero anno 2020, e anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

· nel corso dell'anno 2021:

- alla proroga del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato dell'Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D1, dell'Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, già programmato

per il 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2019 e confermato per l'anno 2020, e anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

**Richiamati:**

- l'art.19, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della L. 449/1997;
- l'art. 3 comma 120bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L.114/2014, che prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**Ritenuto** opportuno, alla luce di un'approfondita analisi della spesa, provvedere all'approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022;

**Atteso** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, così come approvato con il presente atto, è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente;

**Dato atto** che l'Organo di Revisione ha reso con il Verbale n. 21 del 20.12.2019 il parere favorevole in ordine alla presente Deliberazione ai sensi del soprarichiamato art.19, comma 8 della L.448/2001;

**Dato atto:**

- che il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 14-bis, che ha previsto l'inserimento del comma 5-sexies all'articolo 3 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- che la L. 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2020 gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

**Considerato** quindi che allo stato attuale della normativa per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso a cui si aggiungono i resti assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate;

**Visti:**

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**UNANIMELIBERA**

**Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione che qui si intendono integralmente riportate;

**Di approvare**, tenuto conto di quanto sopra esposto, il seguente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020-2022:

Anno di riferimento	Assunzioni a tempo indeterminato	Assunzioni a tempo determinato
2020	- n. 1 Istruttore Direttivo	- all'attivazione di un tirocinio di inserimento

	Amministrativo, cat. D, pos. ec. D1, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) da destinare al Servizio Assetto del Territorio	e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per 6 mesi, a partire presumibilmente dal mese di febbraio 2020, salvo proroga;  - alla proroga del tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, della Dott.ssa Adele Deidda, per 6 mesi, a partire presumibilmente dal mese di aprile 2020;  - alla proroga del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato dell'Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D1, dell'Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, già programmato per il 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2019 e confermato per l'intero anno 2020, e anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
2021	Non è prevista al momento nessuna assunzione	- alla proroga del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato dell'Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D1, dell'Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, già programmato per il 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2019 e confermato per l'anno 2020, e anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
2022	Non è prevista al momento nessuna assunzione	Non è prevista al momento nessuna assunzione

**Di prendere atto** della verifica sui vincoli finanziari alla gestione del personale e degli adempimenti amministrativo-contabili;

**Di dare atto** che:

- le assunzioni previste con il presente atto rispettano il limite massimo di spesa potenziale (dotazione organica), identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente;
- l'approvazione del presente Piano è effettuata nelle more dei decreti attuativi di cui al D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019, ex art. 33;

**Di autorizzare** per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

**Di dare atto** che la programmazione triennale potrà essere rivisitata in funzione sia di mutate esigenze di funzionalità dell'Ente, sia in relazione alle opportunità e/o vincoli derivanti da innovazioni normative in materia di personale;

**Di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30)

giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano - mediante il portale SICO (<https://www.sico.tesoro.it/Sico/> come indicato anche nella Circ. RGS n. 18/2018);

**Di dare atto** che del contenuto del presente provvedimento dovrà essere fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Amministrativo gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Allegati:

A) dotazione organica.

B) Certificazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.



**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Ing. Serra Gian Luigi	<b>Segretario Comunale</b> D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio**  
Murgia Maria Chiara

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
CHESSA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 31/12/2019

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **31/12/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 31/12/2019

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ulassai**, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
Murgia Maria Chiara